



Comune di Barcellona Pozzo di Gotto

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO LOCALITA' SANT'ANDREA

(Come emendato ed approvato con D.C.C. n. 3 del 21.02.2024)

INDICE

Art. 1 Definizioni ed ambiti di applicazione _____	Pag.	3
Art. 2 Finalità _____	"	3
Art. 3 Commissione di Mercato – Istituzione _____	"	3
Art. 4 Direttore del Mercato _____	"	4
Art. 5 Servizio di rilevazione statistica e di elaborazione dati _____	"	5
Art. 6 Funzioni di polizia Amministrativa _____	"	6
Art. 7 Pesatura e strumenti di verifica _____	"	6
Art. 8 Servizi vari _____	"	6
Art. 9 Servizio igienico sanitario e disposizioni di natura sanitaria _____	"	7
Art. 10 Facchinaggio _____	"	7
Art. 11 Canoni e tariffe _____	"	7
Art. 12 Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa _____	"	8
Art. 13 Operatori, utenti e consumatori _____	"	8
Art. 14 Requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti _____	"	8
Art. 15 Documento per l'accesso al mercato _____	"	8
Art. 16 Altre persone autorizzate ad accedere nel Mercato _____	"	9
Art. 17 Disciplina degli operatori e del loro personale _____	"	9
Art. 18 Interventi e Manutenzioni _____	"	9
Art. 19 Assegnazione dei posteggi _____	"	10
Art. 20 Titolarità delle concessioni e modifiche _____	"	11
Art. 21 Gestione dei posteggi _____	"	11
Art. 22 Indicazione dei posteggi _____	"	12
Art. 23 Uso dei posteggi _____	"	12
Art. 24 Termine e revoca delle concessioni _____	"	12
Art. 25 Riconsegna dei posteggi _____	"	13
Art. 26 Pulizia del Mercato _____	"	13
Art. 27 Calendario ed orari di mercato _____	"	14
Art. 28 Operazioni di vendita _____	"	14
Art. 29 Norme per la vendita _____	"	15
Art. 30 Provvedimenti disciplinari ed amministrativi _____	"	15
Art. 31 Disposizione finale _____	"	16

ARTICOLO 1 Definizioni ed ambiti di applicazione

"Il presente Regolamento mira a disciplinare l'attività del "Mercato Ortofrutticolo all'ingrosso di Località Sant'Andrea" di Barcellona Pozzo di Gotto, da ora in poi inteso come "Mercato Ortofrutticolo" in codesto Regolamento.

Il Mercato Ortofrutticolo del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, che ne curerà la gestione, è sito in località Sant'Andrea ed è costituito dal complesso delle aree, degli immobili, delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, di proprietà del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, destinati allo svolgimento delle operazioni commerciali e delle attività complementari alle funzioni mercatali.

Il Mercato Ortofrutticolo è un mercato dove si svolge il commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli conferiti da produttori singoli o associati, da cooperative o loro consorzi, da organizzazioni di produttori, nonché da associazioni di produttori.

Per vendita all'ingrosso si intende quella effettuata per colli, confezioni o cartoni interi, fatta eccezione per le derrate particolarmente pregiate.

Nel mercato sono ammessi i prodotti del settore ortofrutticolo, freschi, essiccati, trasformati o conservati. Le operazioni di vendita devono essere conformi agli orari e calendario fissati per il Mercato Ortofrutticolo.

È fatto divieto di effettuare operazioni di vendita al dettaglio da parte dei produttori all'ingrosso davanti a tutto il perimetro del Mercato Ortofrutticolo."

ARTICOLO 2 Finalità

"Il Regolamento del "Mercato Ortofrutticolo" definisce la gestione, l'organizzazione e il funzionamento della struttura, secondo principi di buon andamento e imparzialità, di legalità e trasparenza delle contrattazioni. A tale fine disciplina i servizi, i requisiti di accesso degli operatori e dei loro fornitori, i rapporti contrattuali, l'assegnazione dei posteggi, le operazioni di vendita per la giusta formazione del prezzo, le norme comportamentali di correttezza commerciale e il sistema sanzionatorio.

Regolamento persegue in particolare le seguenti finalità:

- a) promuovere e valorizzare la commercializzazione delle produzioni biologiche a chilometro zero;
- b) sviluppare e sostenere le attività commerciali dei prodotti ortofrutticoli freschi, garantendone l'afflusso, la conservazione e l'offerta;
- c) garantire la qualità dei prodotti offerti;
- d) ridurre il costo di distribuzione dei prodotti;
- e) fornire la più ampia informazione sulla tracciabilità dei prodotti;
- f) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo dell'offerta commerciale;
- g) garantire il libero ed effettivo svolgimento della concorrenzialità."

ARTICOLO 3 Commissione di Mercato – Istituzione

Presso il Mercato è istituita la Commissione di Mercato, presieduta dal Sindaco o da un suo delegato. Costituisce condizione indefettibile per la nomina a componente della Commissione di Mercato l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.

La Commissione di Mercato è composta:

- dal Direttore di mercato o un suo delegato;
- da tre rappresentanti dei commercianti dei prodotti ortofrutticoli
- da un rappresentante del Servizio Igiene ASP Messina o un suo delegato
- un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali di categoria

Il Presidente, in relazione alle questioni da trattare, può invitare ai lavori della Commissione, in funzione consultiva e senza diritto di voto, persone esperte nel settore dei mercati e altri rappresentanti di categoria.

La Commissione dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

La Commissione del mercato è convocata dal Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quinto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione, recanti gli ordini del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della Commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Nei casi urgenti, la Commissione può essere convocata senza il rispetto dei termini di cui al comma precedente. Le sedute sono valide, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la Commissione aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di componenti, comunque non inferiore a tre. Tutte le deliberazioni, sia di prima o di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

I componenti della Commissione dovranno fornire un indirizzo di posta elettronica certificata per il recapito delle convocazioni della Commissione e segnalarne ogni variazione al Presidente e al Direttore di Mercato.

La Commissione di mercato esercita le funzioni previste dalla legge n. 125 del 25/03/1959 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

La Commissione di Mercato esprime altresì pareri obbligatori, ma non vincolanti, in materia di:

- regolamento di mercato e sue variazioni;
- istituzione e modifiche dei servizi del mercato;
- provvedimenti di natura economica riguardanti la gestione del mercato;
- redazione di avviso pubblico per la nomina del Direttore del mercato;
- determinazione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione in concessione dei posteggi;
- determinazione dei corrispettivi di concessione dei posteggi e di ogni altro locale del mercato, nonché delle tariffe dei vari servizi;
- determinazione delle modalità per l'apposizione delle insegne sui posteggi;
- determinazione degli orari di apertura del mercato o del calendario delle festività.

Il parere in merito ai summenzionati punti dovrà essere reso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorsi infruttuosamente i 30 giorni, il parere si intenderà reso favorevolmente.

La Commissione può altresì:

- proporre le modifiche e i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, al fine di assicurare la massima efficienza anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;
- proporre modifiche da apportare al regolamento del mercato
- promuovere idonei controlli per il perseguimento della trasparenza e della regolarità delle attività svolte all'interno del mercato ortofrutticolo, volti a contrastare il ricorso a lavoro irregolare;
- vigilare per garantire la trasparenza delle attività economiche e la libera concorrenza;
- vigilare sulla corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro."'

ARTICOLO 4 Direttore del Mercato

Al mercato è preposto un direttore responsabile del mercato, nominato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico bandito dal Comune nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Direttore del mercato deve essere individuato tra i soggetti in possesso di elevata competenza, professionalità ed esperienza nel settore agroalimentare, accertate attraverso la verifica di idoneo titolo di studio e del possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- o specializzazione professionale;
 - o esperienze nella direzione di mercati all'ingrosso;
 - o esperienze rilevanti in enti, pubblici o privati, operanti nel settore agroalimentare;
 - o dottorato di ricerca e master universitari in materia economico-aziendale o in tecnologia agroalimentare.
- Nelle more dell'esperimento del concorso pubblico, le funzioni di Direttore del mercato vengono esercitate dal funzionario responsabile S.U.A.P..

Il Direttore del mercato, oltre ai compiti previsti dal presente regolamento:

- o partecipa alla Commissione di Mercato
- o accerta il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;
- o stabilisce i turni, gli orari e le modalità di lavoro e di servizio del personale del Comune che opera nel Mercato;
- o segnala al Comune le carenze strutturali e organizzative del Mercato, indicando le iniziative e gli interventi idonei a migliorare la qualità dei servizi e rendere trasparenti le attività mercatali, attivando, nel contempo, tutte le forme di controllo volte a contrastare ogni fenomeno di devianza all'interno del mercato ortofrutticolo;
- o adotta ordini di servizio entro i limiti delle proprie attribuzioni;
- o propone al Comune, anche su segnalazione degli operatori di mercato, l'adozione dei provvedimenti volti a favorire un più efficace funzionamento delle attività del Mercato;
- o vieta la vendita dei prodotti riconosciuti non commestibili dagli Organi sanitari;
- o vieta la vendita e ordina il ritiro, dei prodotti il cui confezionamento ed i cui contenitori non siano riconosciuti dagli operatori preposti conformi alle norme vigenti;
- o cura l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del Mercato;
- o vigila perché non siano intralciate le operazioni di rifornimento del Mercato;
- o accerta che tutte le operazioni di compravendita vengano eseguite in ottemperanza al Regolamento;
- o autorizza, in casi eccezionali, dando comunicazione per iscritto, con cadenza bimestrale, alla Commissione di mercato, sulle autorizzazioni effettuate, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto.

Il Direttore di Mercato può adottare i provvedimenti disciplinari di sua competenza, previsti dal presente Regolamento, e fare allontanare dal Mercato coloro che, con il loro comportamento, turbino il regolare funzionamento del Mercato stesso o contravvengano alle disposizioni di legge e del Regolamento medesimo. Svolge tutte le funzioni a lui affidate dalle leggi e dai regolamenti e qualunque altra funzione a lui affidata dal Comune.

ARTICOLO 5 Servizio di rilevazione statistica e di elaborazione dati

Il Servizio provvede, in raccordo con il competente Ufficio Statistica, alla rilevazione ed elaborazione dei dati relativi alla quantità delle merci immesse e trattate nel Mercato e dei relativi prezzi di vendita. La rilevazione statistica, è effettuata in conformità alle norme di legge vigenti in materia ed alle disposizioni dell'Istituto Centrale di statistica. La rilevazione statistica delle quantità è basata sul controllo dei documenti di entrata delle merci nel mercato e/o sulla autodichiarazione da parte degli operatori addetti alle vendite. Tale documentazione deve essere completa degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, della quantità, della provenienza. Può essere fornita anche tramite supporto o comunicazione informatica su richieste specifiche della Direzione. La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla Direzione del Mercato a mezzo di personale allo scopo individuato mediante il metodo dell'intervista o con rilevazioni dirette. L'elaborazione dei dati deve basarsi sui prezzi reali praticati nel Mercato e per ogni prezzo rilevato si dovrà registrare anche la qualità e varietà della merce, a cui si riferiscono i prezzi. I concessionari di mercato sono tenuti a fornire alla Direzione, ai soli fini statistici, i mercuriali ed a tenere a disposizione della Direzione tutti gli atti e i documenti relativi

alle transazioni effettuate. I risultati complessivi delle rilevazioni di cui al presente articolo sono oggetto della massima divulgazione, ed inseriti sul sito istituzionale del Comune. Al contrario, quelli relativi ai singoli operatori sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo.

ARTICOLO 6 Funzioni di polizia Amministrativa

L'ordine pubblico e il servizio di polizia amministrativa nel mercato sono assicurati dal Comando di polizia municipale.

In particolare il servizio di polizia:

- a) assicura il mantenimento dell'ordine nella zona del mercato e nelle immediate adiacenze, nonché, l'osservanza da parte degli operatori e dei frequentatori delle norme di legge e di regolamento riguardanti il Mercato stesso;
- b) fornisce collaborazione alla Direzione mercato nello svolgimento dei compiti attribuiti alla stessa, secondo le direttive impartite dalla medesima;
- c) disciplina la circolazione e la sosta dei veicoli nelle immediate adiacenze del mercato;
- d) impedisce l'ingresso nel Mercato di persone non regolarmente autorizzate, nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dai mercati;
- e) impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento del Mercato e interviene, collaborando con il personale sanitario, al controllo sotto il profilo igienico-sanitario.

Il Comando di Polizia municipale organizza il servizio di polizia urbana e amministrativa all'interno del Mercato per garantire il rispetto delle norme del presente Regolamento e può costituire un apposito Nucleo di Polizia del Mercato, dotato di una postazione all'interno dell'area mercatale e un collegamento telematico con la Direzione di Mercato.

La Polizia municipale segnala al Direttore di Mercato tutte le irregolarità riscontrate, i reclami ricevuti e ogni episodio o fatto che possa influire sul regolare funzionamento dei servizi di Mercato.

È data facoltà agli operatori economici, in forma singola o associata, di utilizzare tecnologie e tecniche di sorveglianza rivolgendosi ad Istituti privati, regolarmente autorizzati e riconosciuti dalla Prefettura e dagli organi competenti, per la gestione della sicurezza oltre gli orari di apertura del mercato."

ARTICOLO 7 Pesatura e strumenti di verifica

Ogni venditore provvede alla pesatura delle derrate mediante bilance automatiche di sua proprietà installate nel posteggio di vendita. Tali strumenti devono essere sottoposti ad accurata manutenzione, verifiche e taratura da parte degli operatori. Il Comune può dotare l'area di mercato di idonei strumenti di pesatura pubblica che potranno essere utilizzati gratuitamente dai richiedenti.

ARTICOLO 8 Servizi vari

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto provvede ai seguenti servizi di mercato:

- A. Servizio di pulizia e manutenzione;
- B. Illuminazione pubblica;
- E. Altri servizi del mercato

Le eventuali concessioni dei servizi sono affidate con pubblico bando ovvero nelle altre forme previste dalla legge e sono regolate da apposita convenzione stipulata tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e le ditte concessionarie, che dovrà tra l'altro provvedere:

- Le condizioni di gestione del servizio, così da garantire un adeguato livello quanti qualitativo di prestazioni ai fruitori del servizio stesso;
- Le sanzioni, ivi compresa la risoluzione per il caso in cui la gestione del servizio sia carente;
- Il deposito cauzionale, o mediante fidejussione bancaria o assicurativa, nell'ammontare fissato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto annualmente adeguato in relazione alle variazioni del costo dei servizi;
- Il divieto di sub concessione;

ARTICOLO 9 Servizio igienico sanitario e disposizioni di natura sanitaria

Il servizio sanitario - diretto e organizzato dalle autorità sanitarie competenti - accerta la commestibilità delle derrate alimentari ed il possesso di ogni requisito igienico sanitario degli altri prodotti, dei veicoli adibiti al trasporto, dei contenitori ecc. e riferisce al direttore la natura dei provvedimenti adottati e i nominativi dei destinatari dei provvedimenti stessi.

Il servizio sanitario dichiara la non idoneità all'alimentazione di determinate partite di prodotti e ne dispone la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione del Mercato.

Il Direttore del mercato fornisce tutta l'assistenza necessaria per consentire che i controlli ufficiali effettuati dall'autorità competente possano svolgersi in modo efficace. Garantisce in particolare: l'accesso a locali, impianti e altre infrastrutture, l'accesso alla documentazione e ai registri richiesti, ritenuti dall'autorità competente necessari per valutare la situazione.

Ogni operatore concessionario deve nominare un proprio responsabile dell'Autocontrollo Sanitario nonché predisporre ed osservare un proprio Piano di Autocontrollo Sanitario (HCCP), secondo quanto previsto dalle leggi vigenti. Tutta la documentazione relativa all'Autocontrollo Sanitario deve essere regolarmente conservata presso gli operatori ed essere esibita in ogni momento su richiesta delle Autorità competenti.

Le persone addette alla vendita o che comunque vengono in contatto con i prodotti in vendita, devono essere in possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti dalle specifiche normative.

ARTICOLO 10 Facchinaggio

Le operazioni di movimentazione merci, facchinaggio, carico e scarico all'interno del Mercato, possono essere svolte direttamente dagli operatori, dal personale da ciascuno di essi dipendente e regolarmente assunto, o da un'impresa di facchinaggio, regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A.

ARTICOLO 11 Canoni e Tariffe

L'entità dei canoni e delle tariffe di mercato viene stabilita dal Comune, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. Gli assegnatari dei posteggi possono associarsi per dar vita ad un soggetto con personalità giuridica autonoma, al fine di fornire uno o più servizi comuni del Mercato, tra quelli a carico dell'ente proprietario. Agli aderenti a tale aggregazione sarà riconosciuta una riduzione del canone annuale fino al 50%, nei limiti della previsione di spesa elaborata dall'ufficio SUAP, sulla base di conteggi annui, senza possibilità di compensazioni tra un anno e l'altro.

I modi, i termini e le condizioni di tale forma di gestione saranno regolamentati con successivo provvedimento Giunta

I canoni di concessione o le tariffe per l'uso di ciascun posteggio vengono corrisposti secondo i criteri e con le modalità previste nell'atto di concessione o nell'autorizzazione. Detti corrispettivi sono stabiliti in canoni annuali da pagare in rate anticipate quadrimestrali entro il decimo giorno del mese.

Se da parte del Comune, saranno apportati miglioramenti strutturali o funzionali ai posteggi, i relativi corrispettivi possono variare anche in presenza di concessioni in atto. Le tariffe anzidette sono esposte, a cura della Direzione, in luoghi adatti in modo che coloro che operano nel Mercato possano prenderne visione. Il direttore può sospendere dal mercato coloro che contravvengono a quanto disposto dal presente articolo. I concessionari dei posteggi sono tenuti al pagamento dei relativi corrispettivi anche quando nei loro confronti sia stato adottato il provvedimento della sospensione. Non possono essere applicate tariffe e corrispettivi in misura superiore a quelli stabiliti. In occasione dei rinnovi delle concessioni i nuovi canoni dovranno essere determinati in misura tale da tendere al pareggio di bilancio del Mercato, sentiti i rappresentanti di categoria.

ARTICOLO 12 Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa

Fatti salvi gli obblighi di Legge, il Comune non assume responsabilità per danni a cose o persone e ammanchi di qualsiasi natura o deperimenti di derrate subiti, a qualunque titolo, dagli operatori o frequentatori del Mercato. Gli operatori concessionari di aree, devono essere adeguatamente assicurati per danni arrecati a terzi nell'ambito dell'area di vendita assegnata, al momento della stipula. Gli operatori, gli operatori di lavoro pesante, gli utenti e gli altri frequentatori del Mercato, sono responsabili dei danni causati a terzi, al Mercato stesso e alle sue strutture, da essi o dai loro familiari e dipendenti, e pertanto sono tenuti a rimborsarli. A loro carico il Direttore può adottare le sanzioni, di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 13 Operatori, utenti e consumatori

Possono essere ammessi ad operare nei mercati per la vendita i sottoelencati operatori in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge e di quelli di ordine generale di cui al capo II del D.Lgs. n. 36/2023 applicabili al caso di specie, le sottoelencate categorie di operatori:

- a) Operatori concessionari di posteggi di vendita o di spazi di commercializzazione;
- b) Operatori non concessionari, i quali possono effettuare vendite esclusivamente a concessionari di posteggi, purché: Importatori dai luoghi di produzione o da mercati esterni; Produttori (imprese di lavorazione, conservazione e trasformazione); Enti di sviluppo.

Sono ammessi per gli acquisti i sottoelencati utenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge:

- Commercianti all'ingrosso e al minuto, singoli o associati;
- Commissionari e mandatari;
- Produttori (imprese di lavorazione, conservazione e trasformazione);
- Gruppi di acquisto e altre forme associative fra dettaglianti;
- Cooperative di consumo e le comunità;
- Gestori di ristoranti, alberghi, pubblici esercizi, mense, spacci aziendali e chiunque professionalmente acquisti merce in nome e per conto proprio e la rivenda in sede fissa o mediante altra forma di distribuzione, direttamente al consumatore.

ARTICOLO 14 Requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

Il possesso dei requisiti per l'ammissione a svolgere attività nel Mercato è accertato dal Direttore di mercato attraverso l'esame della documentazione prevista dalle leggi in materia per l'esercizio delle attività commerciali."

ARTICOLO 15 Documento per l'accesso al mercato

L'ammissione ai mercati degli operatori interessati alle vendite e agli acquisti, nonché dei loro familiari coadiuvanti purché in regola e del loro personale dipendente è autorizzata dal direttore del mercato mediante rilascio di una tessera numerata progressivamente, munita di fotografia, completa dei seguenti dati: a) Nome e cognome del titolare; b) Ditta richiedente; c) Titolo di ammissione al Mercato; d) Periodo di validità. Il rilascio di tessera non è previsto per i consumatori interessati alle operazioni di acquisto. Il rilascio e il rinnovo della tessera sono soggetti al pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese. Nel caso di perdita della tessera il rilascio di duplicato è subordinato, oltre che alla denuncia alle autorità preposte, ad un ulteriore pagamento del citato diritto"

Il direttore del mercato deve provvedere sulla domanda di rilascio della tessera entro dieci giorni dalla domanda stessa, motivando per iscritto l'eventuale diniego. Avverso il diniego o il mancato rilascio della tessera, è ammesso ricorso al Comune che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo. Gli operatori che cessano l'attività nei mercati e quelli che hanno perduto i requisiti di ammissione, debbono prontamente restituire la tessera al direttore dei mercati. La tessera di accesso, che rimane sempre e comunque di proprietà, del Comune è strettamente

personale e deve essere esibita a richiesta del personale preposto al controllo delle persone che frequentano i Mercati ed è soggetta a vidimazione annuale.

ARTICOLO 16 Altre persone autorizzate ad accedere nel Mercato

Sono ammessi nel Mercato i conduttori di mezzi di trasporto in possesso di regolare documento fiscale emesso a norma di legge nonché i produttori o commercianti all'ingrosso che conferiscono i prodotti di cui all'art. 1 destinati ad operatori concessionari di posteggi del Mercato. Sono altresì ammessi coloro che forniscono beni e servizi agli operatori nonché i soggetti esercenti attività di servizio o attività collaterali al mercato."

ARTICOLO 17 Disciplina degli operatori e del loro personale

I Concessionari anche se produttori possono farsi coadiuvare, se persone fisiche, dai coadiuvanti parte dell'impresa familiare, da collaboratori familiari o da dipendenti purché in regola con le norme vigenti in materia di lavoro

Nel caso di concessione a persone giuridiche, il legale rappresentante potrà essere coadiuvato dai soci, dai dipendenti regolarmente assunti, dall'istitutore o da altre figure giuridicamente idonee purché in regola con le norme vigenti in materia di lavoro.

I produttori agricoli possono avvalersi, oltre che di eventuali dipendenti, dell'opera di coadiutori familiari purché in regola con le norme vigenti. I produttori non possono rappresentare altri produttori. Le organizzazioni dei produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, nonché gli enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce. Le generalità dei coadiutori devono essere comunicate preventivamente al direttore dei mercati. Inoltre gli stessi, per operare, debbono comunque essere muniti di libretto di idoneità sanitaria. I proprietari delle merci e dei prodotti posti in vendita possono assistere gli stessi nelle operazioni di vendita, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione ai mercati.

ARTICOLO 18 Interventi e Manutenzioni

I posteggi di vendita e i magazzini assegnati sono consegnati, con quanto nei medesimi contenuto o installato, nello stato di fatto in cui si trovano. In sede di prima assegnazione successiva all'apertura del mercato, il concessionario di posteggio di vendita entro sei mesi potrà attuare, a proprie spese, previa autorizzazione del Comune gli interventi strutturali che dovessero risultare necessari per l'utilizzo del locale assegnato, nonché gli adeguamenti imposti dalla vigente normativa tecnica, sanitaria o di settore, comprese le manutenzioni straordinarie. Il concessionario potrà, altresì, installare, previa autorizzazione del Comune anche sulla congruità del prezzo di acquisto, una cella frigorifera il cui costo, comprovato da adeguata documentazione fiscale e previa cessione irrevocabile del bene al Comune, potrà essere scomputato dal canone concessori nei limiti del 50% annuo dello stesso e della durata della concessione; il venir meno anticipato della concessione per qualunque ragione dà diritto al rimborso della differenza a carico dell'Ente, previa stima del valore residuo del bene in ragione delle condizioni d'uso e dell'usura, nei limiti della disponibilità del capitolo da istituirsi per le entrate dei canoni, le cui somme vanno vincolate a spese per il mercato, al netto delle spese di gestione corrente. Tutte le installazioni, le realizzazioni, gli arredi, le opere, gli impianti e le apparecchiature poste all'interno dei posteggi di vendita o dei magazzini e relative pertinenze e adiacenze, comprese le coibentazioni se necessarie, devono essere mantenuti in buone condizioni di manutenzione, idoneità e sicurezza, nonché in conformità alla vigente normativa a spese del concessionario, ed essere muniti dei prescritti certificati di conformità. Sono a carico del Comune esclusivamente le manutenzioni straordinarie dell'esistente struttura, sia in ferro

che in muratura, del posteggio e degli impianti idrici ed elettrici di base, con esclusione di ogni altro intervento concernente quanto installato o presente all'interno del posteggio di vendita o dello spazio di commercializzazione e relative pertinenze e adiacenze. Il concessionario deve tempestivamente segnalare al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria a carico dell'Ente, rimanendo responsabile dei danni conseguenti alla ritardata o omessa segnalazione, nonché dei danni procurati a persone o cose in conseguenza della sua mancata diligenza. Il concessionario è responsabile in via esclusiva della regolarità e della conformità alla vigente normativa degli impianti, attrezzature, macchinari e in generale di tutto quanto installato o utilizzato all'interno del posteggio di vendita o magazzino assegnato, nonché dell'osservanza della legislazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in materia di prevenzione incendi e in materia di requisiti igienico-sanitari, comprensivi delle necessarie autorizzazioni rilasciate dagli organi istituzionalmente preposti. Il concessionario può, previa autorizzazione del Comune, effettuare interventi di manutenzione straordinaria.

ARTICOLO 19 Assegnazione dei posteggi

La domanda di concessione di posteggio di vendita e quella di rinnovo della concessione devono essere corredate dai documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni di legge e dal presente regolamento ai fini dell'ammissione al mercato per l'attività di vendita.

I posteggi non assegnati o che si rendessero liberi e disponibili sono concessi agli operatori aventi requisiti richiesti, su domanda degli interessati ed a seguito di un apposito avviso pubblico.

I criteri per l'attribuzione dei posteggi sono fissati dal Comune e devono tener conto delle seguenti priorità:

- a) Maggiore numero dipendenti;
- b) Gli anni di attività autorizzata ed espletata come grossista;
- c) Volume di affari;

A parità di condizioni delle Ditte concorrenti si procederà al sorteggio.

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, hanno priorità nella assegnazione dei posteggi gli assegnatari attualmente operanti nel mercato di Nasari, che formalizzino la domanda di assegnazione di un posteggio entro il termine che verrà fissato nell'apposito bando pubblico da emanarsi a cura del IV Settore Servizio 2 del Comune e che si trovino nelle seguenti condizioni, nessuna esclusa ed eccettuata:

- a) siano in regola con i pagamenti dei canoni concessori, ovvero abbiano concordato con il Servizio Entrate del Comune un piano di rientro formalmente accettato e autorizzato dall'Amministrazione comunale;
- b) si impegnino formalmente di accettare integralmente e senza eccezione alcuna le norme del presente Regolamento;
- c) siano in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività commerciale previsti dalla normativa vigente in materia.

I posteggi sono, altresì, assegnati a seguito di modifica della concessione ai sensi delle vigenti leggi. Le concessioni hanno durata di anni 7 (sette) salvo eventuali diverse previsioni normative e possono essere rinnovate una volta sola per eguale periodo.

Il concessionario di posteggio di vendita è tenuto a corrispondere al Comune il canone di concessione e le ulteriori spese accessorie indicate nell'atto di concessione.

All'atto della concessione, esclusa l'ipotesi di rinnovo, l'aggiudicatario deve costituire un deposito, pari a 3 (tre) mensilità di canone o produrre polizza fidejussoria, a garanzia della esatta osservanza delle norme che regolano la concessione stessa, delle somme dovute al Comune per tasse, diritti, penalità e danni eventualmente arrecati alla proprietà dell'Ente Concessionario, disponendo l'incameramento del deposito cauzionale.

Sono altresì a carico del titolare della concessione le spese, tasse e imposte tutte relative, conseguenti e dipendenti dalla concessione medesima.

In caso di trasferimento del Mercato in altra sede, gli operatori già titolari di concessione ne manterranno la titolarità. Ove possibile, nell'assegnazione di nuovi posteggi vendita, tutti i concessionari avranno diritto ad uguali spazi.

ARTICOLO 20 Titolarità delle concessioni e modifiche

La concessione rilasciata a persona fisica è strettamente personale e la stessa va intestata al titolare della ditta; in caso di morte, di grave malattia del concessionario, il coniuge ed i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado possono ottenere, previo assenso, del Comune la voltura a proprio favore della concessione sino alla scadenza, purché siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite, assumendo gli impegni e le responsabilità del precedente concessionario nei confronti del Comune.

Nell'ipotesi di successione ereditaria, in presenza di più eredi, la voltura della concessione può essere intestata ad uno solo degli eredi su espressa richiesta e con il consenso scritto degli altri eredi. La concessione rilasciata a società o ente è intestata alla stessa che deve avere i requisiti previsti per l'ammissione alla vendita.

Due titolari di concessione possono scambiare i rispettivi posteggi previo consenso del Comune.

In caso di cessione, conferimento, fusione, scissione, affitto o usufrutto di azienda o di ramo di azienda, che ricomprenda un posteggio oggetto di concessione, la concessione medesima sarà volturata senza soluzione di continuità al subentrante, purché in possesso dei requisiti di legge e di Regolamento e comunque previa autorizzazione, rilasciata dal Comune, a seguito di domanda presentata dall'interessato. In caso di mancata presentazione della domanda si applicherà la revoca dell'assegnazione.

La variazione della compagine sociale, in conseguenza delle cessioni di quota ai nuovi soci, dovrà ottenere il preventivo consenso del Comune al quale dovrà essere inoltrata formale richiesta con l'indicazione dei dati anagrafici dei nuovi soci unitamente alla autocertificazione del possesso dei requisiti. In tutte le ipotesi in cui il Comune deve esprimere il proprio consenso, le ditte dovranno fare pervenire alla Direzione, almeno sessanta giorni prima della data di variazione prevista, la richiesta con tutti gli allegati. Il Comune dovrà fare pervenire il suo consenso o il suo diniego entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza di alcun dissenso motivato, il consenso si avrà per concesso.

Sono soggette alla sola comunicazione alla Direzione del Mercato, unitamente alle certificazioni:

1. Trasformazione da ditta individuale in persona giuridica con socio unico purché rimanga invariata la denominazione sociale;
2. Continuazione dell'attività sotto forma di ditta individuale in caso di recesso di tutti i soci, quando il titolare sia anche il legale rappresentante della società;
3. Variazione della ragione sociale o denominazione, purché non sussistano possibilità di confusione con altre ditte operanti nel ramo e non sia suscettibile di creare turbativa;
4. Variazione delle quote sociali e/o del capitale sociale, purché la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale non venga effettuato da terzi estranei alla società;
5. Trasformazione da società di persone a società di capitali e viceversa purché non vi siano altre variazioni;
6. Recesso dei soci che non comporti lo scioglimento della società;
7. Nomina del nuovo Amministratore Unico e/o Presidente dell'Organo Collegiale e del Consigliere Delegato, purché in possesso dei requisiti.

Nei casi sopra indicati alla comunicazione, oltre alla trasmissione degli atti, dovrà essere trasmessa l'autocertificazione relativa al possesso dei requisiti. Nell'ipotesi in cui le dichiarazioni rese risultassero false ovvero in mancanza di inoltro della idonea documentazione, la Direzione dei Mercati provvederà, previa contestazione all'interessato, alla revoca della concessione.

ARTICOLO 21 Gestione dei posteggi

Il posteggio di vendita e lo spazio di commercializzazione sono gestiti dal titolare, dai propri coadiuvanti familiari, collaboratori familiari e dipendenti se il concessionario è una persona fisica e dai legali rappresentanti, dai soci, dai dipendenti regolarmente assunti, dall'istitutore o da altre figure giuridicamente idonee purché in regola con le norme vigenti in materia di lavoro, quando

trattasi di persone giuridiche. I concessionari possono farsi rappresentare da altri, con il previo consenso del Direttore del Mercato, per un tempo massimo di 180 giorni"

Il titolare dell'assegnazione rimane in ogni caso responsabile dell'operato dei suoi sostituti i quali debbono, comunque, essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ed essere preventivamente autorizzati per iscritto a rappresentare l'assegnatario dal Direttore del Mercato. La sostituzione nella gestione del posteggio e la coadiuvazione non autorizzata, comporta la revoca della concessione.

Ciascun operatore dovrà obbligatoriamente indicare già all'atto della domanda di concessione del posteggio di vendita l'indirizzo PEC per le comunicazioni.

ARTICOLO 22 Indicazione dei posteggi

In conformità dell'atto di concessione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla festata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare, la ragione e la denominazione sociale che deve, quest'ultima, coincidere con quella della Concessione. Le caratteristiche della tabella contenente le predette indicazioni dovranno riportare il logo del Comune ed essere di colore bianco con bordo di colore giallo e rosso dove devono essere riportati i dati sopra indicati.

ARTICOLO 23 Uso dei posteggi

Il concessionario non può depositare o commercializzare nel mercato prodotti diversi da quelli indicati nel precedente articolo 1 o comunque estranei alle tipologie merceologiche per le quali possieda le prescritte autorizzazioni o abilitazioni. I posteggi debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e delle attrezzature necessarie per la vendita. È tassativamente vietato adibire i posteggi e le aree di carico a deposito di imballaggi vuoti. Il concessionario deve curare che il proprio posteggio di vendita o spazio di commercializzazione e le relative adiacenze e pertinenze siano costantemente tenuti puliti e sgombri, in particolar modo da rifiuti.

I rifiuti, esclusivamente differenziati, debbono essere raccolti, a cura dello stesso, in recipienti, muniti di idonea chiusura, posti all'esterno del posteggio di vendita o spazio di commercializzazione, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, per essere poi ritirati dal personale addetto.

I concessionari dei posteggi non possono occupare superficie coperta o scoperta maggiore di quella loro assegnata. Il Direttore del Mercato potrà ordinare lo sgombero immediato di aree adibite al transito o alla sosta dei veicoli. È vietato ai concessionari di tenere nei magazzini e nei posteggi materiali facilmente combustibili, infiammabili e potenzialmente esplosivi.

ARTICOLO 24 Termine e revoca delle concessioni

Le concessioni hanno termine:

- a) Per scadenza alla data indicata nell'atto di concessione;
- b) Per rinuncia;
- c) Per fallimento dichiarato a carico del concessionario;
- d) Per venir meno, per scioglimento o altra causa, della società o dell'ente titolare di concessione, con eccezione di quanto previsto all'art. 20;
- e) Per revoca.

La rinuncia alla concessione deve essere resa nota al Comune a mezzo P.E.C, con preavviso di almeno tre mesi. La rinuncia ha efficacia non appena pervenuta al Comune ed è irrevocabile. Nel caso di mancato rispetto del termine di preavviso, il rinunciante è comunque tenuto al pagamento del canone per la durata del termine stesso o, se minore, per il periodo necessario a concludere le procedure di riassegnazione."

Le concessioni vengono revocate dal Comune, oltre che per le casistiche previste dal presente regolamento, anche in caso di perdita dei requisiti per l'esercizio del commercio

Le concessioni possono essere revocate, dal Comune previa contestazione di addebiti all'interessato, nei seguenti casi:

- a) Cessione del posteggio a terzi, senza il preventivo consenso;
 - b) Perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nei mercati;
 - c) Uso totale o parziale da parte di terzi non autorizzati;
 - d) Inattività, non tempestivamente comunicata al Comune o da questo non autorizzata per oltre sessanta giorni in un anno;
 - e) Morosità nel pagamento delle somme dovute al Comune.
- f) Ripetute o gravi violazioni delle norme del presente regolamento o che disciplinano l'attività del mercato;

La revoca è disposta dal Comune previa contestazione all'interessato, salva ogni altra azione civile e/o penale. La concessione è altresì revocata nei casi di condanna a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi ed alla condanna, qualunque sia l'entità della rispettiva pena, per delitti in tema di:

- a) Turbata libertà degli incanti;
- b) Inadempimenti di contratti di pubbliche forniture;
- c) Frode nelle pubbliche forniture; d) Uso e detenzione di pesi o misure con falsa impronta;
- e) Contraffazione, alterazione o uso illecito di segni distintivi;
- f) Frode nell'esercizio del commercio;
- g) Vendita di prodotti con segni mendaci;
- h) Frodi e sofisticazioni comunque previste dalle leggi vigenti.

I provvedimenti di cui al presente articolo sono impugnabili nei termini e modi di legge.

ARTICOLO 25 Riconsegna dei posteggi

Nei quindici giorni successivi al termine della concessione o alla data in cui ha effetto la revoca della concessione stessa, il concessionario deve riconsegnare il posteggio di vendita al Comune libero da persone e cose, già rimossi impianti e sovrastrutture non di proprietà del Comune, in condizioni igieniche, estetiche e funzionali tali da permettere, anche in relazione alla vigente normativa, l'immediato utilizzo da parte di un altro operatore.

In caso di inottemperanza alle disposizioni contenute nel precedente comma il Comune provvede al ripristino o allo sgombero a spese degli interessati, anche avvalendosi della somma di cauzione previsto dall'art. 19

Il concessionario del posteggio o magazzino è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio o al magazzino stesso e le spese per gli interventi di manutenzione ordinaria non effettuati.

ARTICOLO 26 Pulizia del Mercato

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto cura il servizio di raccolta e asportazione dei rifiuti, il lavaggio delle strade, delle aree comuni e la pulizia e disinfezione dei servizi igienici.

I Concessionari devono tenere i posteggi, e le loro pertinenze, costantemente puliti e sgombri da rifiuti, osservando le norme di sicurezza dei locali, di conservazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

I rifiuti devono essere, a cura degli intestatari dei posteggi, conferiti presso le apposite aree attrezzate, c/o raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio per il ritiro da parte del personale incaricato, o secondo le direttive emanate dalla Direzione di Mercato.

In caso di accertata violazione delle superiori disposizioni, i Concessionari sono soggetti alle sanzioni di legge e ai provvedimenti di cui all'art. 30.

ARTICOLO 26 Bis Circolazione dei veicoli

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dall'inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.

La segnaletica utilizzata deve corrispondere a quella regolarmente prevista dal Codice della Strada. All'interno del mercato è consentito l'uso di carrelli elevatori, immatricolati e omologati per la circolazione su strada o transpallet a mano per il trasporto dei prodotti all'interno del mercato.

All'interno del Mercato Ortofrutticolo la circolazione, la sosta dei veicoli, il deposito delle derrate, nonché le operazioni di carico e scarico, sono regolate dal Direttore del Mercato, con apposito ordine di servizio, o per quanto non disposto, dalle norme del codice della strada.

I conduttori di veicoli che trasportano merci destinate alla vendita, sono tenuti, all'atto dell'ingresso e dell'uscita dai mercati, a fornire le notizie e tutti gli elementi che il Direttore del Mercato e/o il Comune ritengono utili.

All'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.

ARTICOLO 26 Ter Comportamento all'interno del Mercato

Chiunque sia autorizzato ad accedere nel Mercato, deve tenere un comportamento compatibile con la funzione del Mercato.

È pertanto vietato:

- permanere senza il possesso di idonei documenti di accesso;
- ostacolare le operazioni commerciali e le attività a esse connesse;
- introdurre prodotti fitosanitari, carburante in taniche, bobine di film plastici;
- sostare, anche per brevi periodi, veicoli di qualsiasi tipo all'interno dei posteggi;
- attirare i Compratori con azioni idonee a provocare disturbo o turbativa alla regolare attività commerciale;
- mettere in atto espedienti che possano generare fenomeni di sleale concorrenza;
- diffondere notizie tendenti a screditare operatori e prodotti;
- fare uso d'impianti di amplificazione sonora non autorizzati dalla Direzione di Mercato;
- promuovere sottoscrizioni, sollecitare offerte, curare raccolte, senza il permesso del Direttore di Mercato;
- affiggere o distribuire materiale propagandistico o pubblicitario che non sia stato preventivamente autorizzato;
- esercitare qualsiasi commercio senza autorizzazione;
- esercitare qualsiasi prestazione lavorativa senza titolo idoneo;
- introdurre animali;
- ingombrare i luoghi di passaggio e ostacolare comunque la circolazione;
- turbare il funzionamento del Mercato con grida e schiamazzi;
- gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate o altro;
- accendere fuochi;
- accettare, sollecitare, offrire o accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- ogni atto contrario alla decenza, all'ordine, alla sicurezza e alla disciplina del Mercato e delle contrattazioni.

Gli operatori e le Organizzazioni Sindacali cui aderiscono le categorie che operano nel Mercato possono installare apposite bacheche per affiggervi manifesti o comunicati di natura sindacale. Il numero, la dimensione e l'ubicazione di tali bacheche, sono stabiliti dal Direttore.

ARTICOLO 27 Calendario ed orari di mercato

L'orario e le operazioni di vendita nonché il relativo calendario vengono fissati dal Comune sentito il Direttore del mercato, la Commissione di Mercato e le associazioni dei concessionari.

ARTICOLO 28 Operazioni di vendita

Le vendite avvengono in regime di libera concorrenza.

La merce esposta nei punti di vendita deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto e deve essere esposta nel rispetto delle vigenti normative igienico sanitarie.

La merce venduta deve essere fisicamente distinta da quella in vendita mediante cartellino con l'indicazione "venduta".

Per la classificazione, la calibratura, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede U.E. (Unione Europea) si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dalle norme vigenti.

Il peso, le dimensioni, i materiali, le caratteristiche, le tipologie, le etichettature degli imballaggi sono regolati dalla normativa vigente in materia, della cui esatta osservanza è, in ogni caso, responsabile l'operatore che ne tratta la vendita. È fatto obbligo a chiunque introduca all'interno dell'ortomercato funghi freschi non coltivati, destinati alla vendita al dettaglio o alla ristorazione, sottoporli a certificazione sanitaria, da farsi nei modi e termini previsti dalla normativa vigente. Per quanto concerne la commercializzazione dei funghi freschi, secchi o condizionati "preconfezionati", si applicano le disposizioni di legge emanate in materia di etichettatura.

ARTICOLO 29 Norme per la vendita

Il venditore è tenuto a consentire l'esame della merce al compratore, il quale, usando le necessarie cautele, ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati di imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore.

ARTICOLO 30 Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale responsabilità penale e dalle sanzioni amministrative previste da altre leggi o da regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori all'azione disciplinare di seguito graduata, secondo la gravità delle infrazioni o della recidività verificatasi durante il periodo dell'assegnazione:

- a) richiamo verbale;
 - b) diffida (verbale o scritta) da parte del Direttore di Mercato;
 - c) sospensione da ogni attività nel Mercato, per un periodo massimo di tre giorni lavorativi, comminata da parte del Direttore di Mercato;
 - d) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla Commissione di Mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo.
- Nei casi gravi e urgenti, la sospensione può essere disposta dal Direttore di Mercato, con provvedimento esecutivo;
- e) applicazione di penale compresa tra un minimo di € 25,00 (Euro venticinque/00) ed un massimo di € 300,00 (Euro cinquecento/00);
 - f) revoca da parte del Comune dell'assegnazione del posteggio;
 - g) penalità e sanzioni così come previste dall'Allegato A (che costituisce parte integrante del presente Regolamento).

Le penali descritte alla lettera c) devono intendersi annualmente indicizzate in ragione della variazione dei prezzi alla produzione industriale accertata dall'Istat nell'anno precedente.

Le penali verranno applicate dal Direttore del Mercato, previa contestazione scritta a mezzo P.E.C. o raccomandata a/r all'interessato con l'indicazione del termine per il pagamento, ove previsto.

Il destinatario della penale potrà produrre per iscritto le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora il termine di scadenza coincidesse con una data festiva, esso sarà automaticamente rinviato al giorno feriale immediatamente successivo.

Copia della P.E.C, o della raccomandata di contestazione munita dell'avviso di ricevimento, nonché delle controdeduzioni scritte dell'interessato dovrà essere depositata presso la Direzione del Mercato che ne attesterà l'avvenuto deposito e rilascerà idonea ricevuta.

La mancata o tardiva contestazione da parte dell'interessato comporterà l'irrogazione della sanzione che acquisirà pertanto carattere definitivamente vincolante e, come tale, inoppugnabile.

Per paflo espresso, copia del presente Regolamento, unitamente a copia della lettera di contestazione ed a copia della attestazione rilasciata dalla Direzione della mancata o tardiva controdeduzione, costituiranno prova scritta ai sensi dell'art. 633 e ss. c.p.c. ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo per il recupero degli importi delle sanzioni pecuniarie non pagate.

Il provvedimento di chiusura temporanea dell'esercizio commerciale non esonera il soggetto interessato all'adempimento di tutte le obbligazioni contrattualmente assunte ivi compresa la corresponsione del canone e degli oneri accessori.

Il Comune può altresì adottare nei confronti delle persone che accedono al Mercato, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 7 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli operatori della Polizia Municipale comunicano copia delle contravvenzioni elevate all'interno dei Mercati alla Direzione dello stesso per l'eventuale elevazione di provvedimenti disciplinari.

Durante il periodo di sospensione, gli assegnatari soggetti al provvedimento, pur potendo accedere ai propri uffici, che devono comunque restare chiusi al pubblico, non possono compiere nessuna operazione commerciale.

ARTICOLO 31 Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni nazionali e regionali che regolano la materia, in quanto applicabili.